



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 290 DEL 18/12/2024

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL' OTTAVA EDIZIONE DELLA "MARATONA
DELL'ISOLA D'ELBA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
ECONOMICO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.9 del 10.07.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella quale responsabile area amministrativa fino al 30.09.2024 così come confermato dal Decreto del Sindaco n.11 del 10.09.2024 e dal Decreto del Sindaco n.12 del 30.09.2024
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamate, altresì:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 15.03.2024, con la quale si è autorizzato, per quanto di propria competenza, lo svolgimento dell'evento VIII Maratona dell'Isola d'Elba in programma il giorno 05 maggio 2024, quasi interamente in questo territorio comunale, interessando anche parte dei comuni di Marciana e Marciana Marina per l'articolazione del percorso di gara dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché predisponga gli atti amministrativi necessari alla concessione all'**ASD Elba Runners con sede a S. Elia Fiume Rapido (FR) in Via Santo Ianni n.24, C.F. 90036520600 - P.I. 02875810604**, di un contributo di € 15.000,00 con un acconto del 50% del beneficio concesso, per un importo di € 7.500,00, specificando che il saldo del contributo verrà concesso dietro presentazione del rendiconto economico della manifestazione stessa indicante le entrate e le uscite verificatesi, corredato di idonea documentazione valida ai fini fiscali, dando atto che la somma sopra indicata sarà imputabile al Codice di Bilancio 07/01/1040401/001 - Capitolo 107020502000/0 annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2024/202;

la Determinazione dell'Area Amministrativa n. 41 del 27.03.2024 con la quale si è impegnata la somma di € 7.500,00 a favore dell'**ASD Elba Runners con sede a S. Elia Fiume Rapido (FR) in Via Santo Ianni n.24, C.F. 90036520600 - P.I. 02875810604**, come acconto del contributo previsto per l'organizzazione dell'evento VIII Maratona dell'Isola d'Elba che si terrà nel nostro Comune in data 5 maggio 2024, con imputazione al Codice di Bilancio 07/01/1040401/001 - Capitolo 107020502000/0 annualità 2024 del Bilancio di previsione 2024/2026, successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n.121 del 10.04.2024;

Dato atto che con comunicazione acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.8677 del 02.07.2024, successivamente integrata da comunicazione Prot. n.17.059 del 12.12.2024 (Conservate in atti), l'ASD Elba Runners ha trasmesso la rendicontazione, corredata dai documenti giustificativi della spesa, relativa alla manifestazione podistica Maratona dell'Isola d'Elba 2024, dalla quale risulta ammissibile a contributo, al netto dell'acconto già ricevuto, un somma pari ad € 692,04;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione di quanto previsto previa registrazione di idoneo impegno di spesa;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 05.03.2016 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di provvidenze e del patrocinio del Comune di Campo nell'Elba;

Rilevato che il contributo da erogare costituisce un rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione dell'Associazione, ed è pertanto qualificabile come forma di incentivo e di attività sociali rivolte alla comunità, non potendolo intendere in alcun modo quale forma di sponsorizzazione, così come intesa dall'articolo 6 comma 9 del D.L. n.78/2010;

Vista la delibera n. 1075 del 23/12/2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, che fornisce delle indicazioni in merito all'applicazione dell'art.6 comma 9 D.L.78/2010, con particolare richiamo al divieto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni;

Rilevato che per tale tipologia di trasferimenti non sussiste l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e considerato che l'associazione, nella persona del Rappresentante Legale Sig. Damiano Di Cicco, ha presentato con nota ns. Prot.3474 del 20.03.2024, le dichiarazioni in merito:

- al non assoggettamento alla ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi dell'art.28 del D.P.R. n.600/1973;
- al titolo onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità degli stessi;
- al c/c dedicato;
- alla non iscrizione ad enti previdenziali;

Dato atto del rispetto dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nella disponibilità di cassa attribuita allo specifico Capitolo di Bilancio per l'esercizio in corso;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

Dato atto del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali ed in particolare gli artt.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183;

Considerato che la liquidazione in oggetto **non è soggetta** alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 in quanto di importo unitario inferiore a €5.000,00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1 di approvare, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.53/2024, la rendicontazione di cui alle note Prot. n. al n.8677 del 02.07.2024, e al Prot. n.17.059 del 12.12.2024 dalla quale risulta ammissibile a contributo, al netto dell'acconto già ricevuto, un somma pari ad € 692,04;
- 2 di impegnare, per le motivazioni sopra espresse, la somma di € 692,04 in favore di **ASD Elba Runners con sede a S. Elia Fiume Rapido (FR) in Via Santo Ianni n.24, C.F. 90036520600 P.I. 02875810604** sul Codice di Bilancio 07/01/1040401/001 - Capitolo 107020502000/0, annualità 2024, del Bilancio di previsione 2024/2026 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3 di liquidare a favore dell'**ASD Elba Runners con sede a S. Elia Fiume Rapido (FR) in Via Santo Ianni n.24, C.F. 90036520600 P.I. 02875810604**, la somma di € 692,04 quale saldo del contributo previsto per l'organizzazione dell'evento VIII Maratona dell'Isola d'Elba che si è tenuta in data il 5 maggio 2024 a valere sull'impegno di cui al punto precedente registrato sul Codice di Bilancio 07/01/1040401/001 - Capitolo 107020502000/0, annualità 2024, del Bilancio di previsione 2024/2026, **non soggetta** alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 in quanto di importo unitario inferiore a €5.000,00, **non soggetta** a ritenuta IRPEF 4%;
- 4 di accreditare la somma sopracitata sul c/c bancario IBAN: **IT 12 C 05372 74580 000011021321**;
- 5 di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 6 di dare atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 ess. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
 - dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)